AULA 'A'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

-5 LUG 2018

17676.18

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 25789/2013

SEZIONE LAVORO

Cron. 17676

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Ud. 14/03/2018

Dott. ANTONIO MANNA - Presidente -

PU

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -

Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -

Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25789-2013 proposto da:

[redacted] in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA giusta delega in atti;

2018

1080

- ricorrente -

contro

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo studio

dell'avvocato PAOLO DE BERARDINIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO MOZZI giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 629/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/06/2013 R.G.N. 2219/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato SAMENGO ALFREDO per delega verbale Avvocato PESSI ROBERTO;

udito l'Avvocato DE BERARDINIS PAOLO.

Fatti di causa

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 27 giugno 2013, ha respinto l'appello proposto dalla [redacted] avverso la sentenza pronunciata dal locale Tribunale nella parte in cui, ricondotta la fattispecie del recesso intimato al dirigente [redacted] nell'ambito del licenziamento per motivi disciplinari, "sul presupposto dell'applicabilità delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, lo ha dichiarato ingiustificato per mancanza di preventiva contestazione delle mancanze addebitate".

La Corte territoriale – per quanto qui rileva - ha dichiarato "il motivo di gravame della Banca in punto di licenziamento ... inammissibile", affermando che "le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, secondo e terzo comma. legge n. 300 del 1970, devono trovare applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente sia se il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento colpevole, sia se a base del detto recesso ponga, comunque, condotte suscettibili di farne venire meno la fiducia".

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la [redacted] con unico articolato motivo. Ha resistito [redacted] con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

1. Con il motivo la società denuncia violazione degli artt. 342, 434 112 c.p.c. e nullità della sentenza e del procedimento nonché omessa pronuncia nel merito del motivo di gravame, deducendo la "erroneità della declaratoria di parziale inammissibilità del ricorso in appello di [redacted] avverso la sentenza di primo grado in punto di ingiustificatezza del licenziamento del [redacted]".

Si eccepisce che la Corte romana avrebbe ignorato gli argomenti spesi nell'atto di appello della banca, sintetizzabili come segue: "1) in primo luogo, il licenziamento non aveva natura disciplinare in quanto i fatti posti a fondamento

del provvedimento, pur se di natura in parte soggettiva, erano stati valutati da [redacted] esclusivamente sul piano oggettivo, vale a dire con riferimento all'impossibilità di trovare una idonea collocazione alternativa per il dipendente; 2) in secondo luogo, comunque, anche volendo considerare parte dei motivi di natura disciplinare, tra i motivi posti a base del licenziamento vi era certamente quello, indubbiamente di carattere oggettivo e non disciplinare, in ordine all'impossibilità di trovare una idonea collocazione per il dirigente nella compagine aziendale".

2. Il motivo è infondato.

Invero la Corte di Appello, pur dichiarando il motivo di ricorso della banca "inammissibile", nella sostanza lo ha respinto nel merito, confermando quanto già statuito dal primo giudice circa la natura ontologicamente disciplinare del licenziamento del dirigente, che rendeva ingiustificato il recesso per mancata contestazione dell'addebito in violazione dell'art. 7 l. n. 300 del 1970 applicabile anche ai dirigenti.

Tale assunto viene contestato dal ricorrente affermando che il licenziamento non aveva natura disciplinare ma tale censura, per i profili attinenti all'accertamento del fatto, è preclusa in questa sede di legittimità e, per quanto riguarda i principi di diritto, essa contrasta con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui le tutele dell'art. 7 l. n. 300 del 1970 trovano applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa, sia se il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, sia se a base del recesso ponga comunque condotte suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, con la conseguenza che la violazione di dette garanzie esclude la possibilità di valutare le condotte causative del recesso (per tutte v. Cass. n. 2553 del 2015 e Cass. n. 18270 del 2013).

Orbene nella sentenza impugnata si riporta il contenuto della lettera di licenziamento, secondo cui "la risoluzione del rapporto è determinata dalle criticità gestionali relative allo svolgimento del ruolo manageriale affidato e all'impossibilità di individuare ulteriori ambiti lavorativi adeguati al Suo

inquadramento", nonché delle difese in giudizio della banca in base alle quali il recesso era stato determinato "dal persistente atteggiamento non collaborativo del ricorrente, il quale si era rifiutato di operare fattivamente con i propri superiori, il che aveva evidenziato l'incapacità del [redacted] di espletare in modo soddisfacente gli incarichi affidatigli, con l'impossibilità di ricollocarlo utilmente in analogo ruolo dirigenziale".

Con il che si conclama la natura ontologicamente disciplinare del licenziamento intimato in quanto riconducibile ad una condotta colpevole in senso lato del lavoratore che aveva così pregiudicato il rapporto di fiducia con la società.

3. Conclusivamente il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15% ed accessori secondo legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 marzo 2018

Il consigliere est.
Dott. Fabrizio Amendola

Il Presidente
Dott. Antonio Manna

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 5 LUG 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni Ruello

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO